



## **Decreto Dirigenziale n. 6 del 23/02/2018**

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL PROGETTO DI "REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO IPPC COD. 5.1 E 5.3 IN LOC. PANTANO ZONA ASI DEL COMUNE DI ACERRA (NA)" PROPOSTO DALLA A.T.R. S.R.L. - CUP 7614.

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO:**

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli *“Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania”*;
- c. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il *“Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009”*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, prevedendo, altresì, nell’ambito della Commissione una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW;
- d. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
  - sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
    - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
    - gli istruttori VIA/VI/VAS;
  - il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- e. che con Regolamento n. 12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012, è stato approvato il nuovo ordinamento e che da ultimo con D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018, pubblicata sul BURC n. 11 del 06/02/2018, le competenze in materia di VIA-VAS-VI sono state assegnate allo STAFF Tecnico Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali;
- f. che con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016, è stata confermata l’istituzione della Commissione preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;
- g. che con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;
- h. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che *“nelle more dell’adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015”*;
- i. che al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto *“nelle more dell’adozione delle iniziative di cui al punto 1., che le istruttorie di competenza della UOD Valutazioni Ambientali possano essere assegnate, oltre che al personale in servizio presso la citata UOD, al personale all’attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse”*;

- j. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto "*Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie*" pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

**CONSIDERATO:**

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 419340 del 17/06/2015 contrassegnata con CUP 7614, la A.T.R. S.r.l., con sede nel Comune di Acerra (NA) in loc. Pantano zona ASI, ha trasmesso, per il tramite della UOD Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di "*Realizzazione di un impianto IPPC cod. 5.1 e 5.3 in loc. Pantano Zona ASI del Comune di Acerra (NA)*";
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata al gruppo istruttore costituito da dal Dr. Ragone Gianluca e dall'ing. Sammartino Calabrese Valentina e, a seguito di scioglimento del suddetto gruppo, all'ing. Gennaro Salzano e alla dott.ssa Francesca De Rienzo per il prosieguo dell'istruttoria;
- c. che, su specifica richiesta prot. reg. n. 458103 del 02/07/2015, la A.T.R. S.r.l. ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. reg. n. 551710 del 05/08/2015, 576619 del 27/08/2015 e n. 624058 del 18/09/2015;
- d. che, su successiva specifica richiesta prot. reg. n. 39249 del 20/01/2016, la A.T.R. S.r.l. ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. reg. n. 292843 del 29/04/2016;

**RILEVATO:**

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 28/06/2016, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come di seguito testualmente riportato:
- "decide di esprimere **parere negativo di Valutazione di Impatto Ambientale** in quanto il progetto presentato non adotta le migliori soluzioni tecniche disponibili tali da impedire e/o limitare impatti negativi sull'ambiente. Inoltre gli elaborati presentati, sia in prima istanza che successivamente alla richiesta di integrazioni, non appaiono, per diversi aspetti, sufficientemente chiari ed approfonditi al fine di consentire la completa valutazione dell'adeguatezza di tutte le scelte progettuali adottate e degli effetti sull'ambiente connessi alle operazioni di stoccaggio e trattamento rifiuti previste. In particolare:*
- 1. non è stata valutata alcuna alternativa progettuale e non sono state esaminate le proposte formulate in fase di richiesta di integrazioni relativamente al confinamento fisico dell'impianto di trattamento dei rifiuti liquidi ed al convogliamento delle emissioni prodotte. L'impianto risulta pertanto una sorgente attiva di emissioni in atmosfera per le quali non è previsto alcun tipo di trattamento;*
  - 2. non risultano correttamente valutate le emissioni in atmosfera provenienti dalle diverse tipologie di rifiuto e dai relativi trattamenti. In particolare non risultano classificate: le emissioni odorigene provenienti dai rifiuti umidi e biodegradabili stoccati nelle aree esterne dopo le operazioni di cernita, le emissioni provenienti dall'impianto di trattamento chimico – fisico e biologico dei rifiuti liquidi, dai serbatoi di stoccaggio liquidi, dalle vasche di accumulo e dalla gestione dei fanghi prodotti (letti di essiccamento e filtro pressa);*
  - 3. non è stata prevista alcuna misura di mitigazione in corrispondenza dei cumuli costituiti da rifiuti che possono dare origine ad emissioni polverulente quali vetro, trucioli di legno, polveri metalliche, limatura e particolato;*
  - 4. non è stata presentata una verifica di stabilità relativamente ai cumuli dei rifiuti di altezza superiore ai 3 metri;*

5. *lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) presentato in fase integrativa, in seguito alle numerose richieste di chiarimenti, non rispetta quanto indicato nell'allegato VII alla parte II del D.Lgs 152/2006, in quanto non include il quadro di riferimento progettuale, il quadro di riferimento ambientale non risulta approfondito in relazione alla valutazione di tutti i possibili impatti ed alle relative misure di mitigazione e non è presente l'esame delle alternative progettuali in relazione all'impianto di trattamento dei rifiuti liquidi;*
  6. *relativamente alla capacità di stoccaggio in contemporanea esiste una rilevante incongruenza fra quanto affermato in diversi paragrafi della documentazione presentata (stoccaggio contemporaneo di 1300 tonn) e quanto desumibile dai quantitativi indicati nella tabella che va da pag. 7 a pag. 36 della Relazione integrativa presentata in data 29/04/2016 prot. 0292843, che indica uno stoccaggio contemporaneo di circa 1990 tonn;*
  7. *sono presenti numerose incongruenze in merito ai parametri di funzionamento e di progettazione dell'impianto chimico – fisico (tempi di permanenza, portate giornaliere ed orarie, ore di lavoro, volumi delle vasche, etc.) che non consentono una valutazione adeguata sul funzionamento e sul rendimento dello stesso impianto;*
  8. *non sono stati indicati:*
    1. *le operazioni da D1 a D12 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs 152/2006 a cui devono essere sottoposti i composti o miscugli in seguito alle operazioni D8 e D9;*
    2. *il valore della superficie totale occupata dai rifiuti al fine di verificare il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;*
    3. *i rifiuti che non possono essere sottoposti alle operazioni di smaltimento D8 e D9 e le caratteristiche dell'area di deposito preliminare per gli stessi (copertura, raccolta sversamenti accidentali, pavimentazione, modalità di raccolta e di travaso nei e da i serbatoi di 1 mc, etc.);*
  9. *nello schema di flusso relativo alla gestione dei rifiuti misti non pericolosi sono indicate attività di triturazione per alcuni rifiuti quali scarti di lavorazioni Industriali, Urbani , Pneumatici, Compost e digestato, CDR, Altri rifiuti speciali, Altri rifiuti Urbani, in contrapposizione a quanto dichiarato nella relazione tecnica che fa riferimento alla sola attività di trasferimento;*
  10. *per i RAEE pericolosi e non, nello schema di flusso, vengono indicate le sole attività R12, mentre si dichiara di voler effettuare anche l'operazione R4;*
  11. *l'elenco dei rifiuti che si intendono stoccare e trattare comprende un numero elevatissimo di codici CER i cui quantitativi e le cui volumetrie si riferiscono a raggruppamenti di rifiuti che per alcune categorie quali rifiuti misti pericolosi e non, rifiuti fangosi pericolosi e non, rifiuti liquidi non pericolosi non risultano omogenee;*

*Si evidenzia inoltre che la documentazione integrativa ha risolto solo in parte le problematiche caratterizzanti la documentazione presentata in prima istanza che risultava del tutto incomprensibile per molteplici e fondamentali aspetti in riferimento alla tipologia di impianto da realizzare”;*
- b. che l'esito della Commissione del 28/06/2016 - così come sopra riportato - è stato comunicato, ai sensi dell'art. 10 Bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., al proponente A.T.R. S.r.l. con nota prot. reg. n. 469071 del 11/07/2016;
- c. che con note acquisite al prot. reg. n. 509422 del 26/07/2016, n. 586177 del 07/09/2016 e n. 654783 del 07/10/2016 la A.T.R. S.r.l. ha prodotto osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990 al parere reso dalla Commissione nella seduta del 28/06/2016;

**RILEVATO, altresì:**

- a. che il progetto in parola è stato nuovamente sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 06/02/2018, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come di seguito testualmente riportato:

*“Il proponente con nota assunta al prot. n. 0509422 del 26/07/2016 della Regione Campania ha trasmesso controdeduzioni ex art. 10-bis della Legge 241/90 s.m.i.*

*In riferimento al procedimento in epigrafe, si rappresenta quanto segue:*

1. *con nota prot. n. 2016.0469071 dell'11/07/2016 la Regione Campania ha comunicato al proponente A.T.R. s.r.l. l'esito della Commissione VIA del 28/06/2016, rappresentando di “esprimere parere negativo di valutazione di impatto ambientale in quanto il progetto presentato non adotta le migliori soluzioni tecniche disponibili tali da impedire e/o limitare gli impatti negativi sull'ambiente. Inoltre gli elaborati progettuali presentati sia in prima istanza che successivamente alla richiesta di integrazione non appaiono sufficientemente chiari ed approfonditi al fine di consentire la completa valutazione dell'adeguatezza di tutte le scelte progettuali adottate e degli effetti sull'ambiente connessi alle operazioni stoccaggio e trattamento rifiuti previste [...]”.*

*In particolare venivano esplicitati in n. 11 punti le maggiori criticità, mancanze ed incongruenze come desunte dagli elaborati di progetto presentati.*

*Ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90 e s.m.i. veniva assegnato al Proponente il termine di 10 gg. dalla ricezione della comunicazione per poter produrre osservazioni;*

- *con nota assunta al prot. n. 2016.0509422 del 26/07/2016 il Proponente, in esito alla suddetta comunicazione della Regione Campania, ha richiesto una proroga di n. 60 gg. per la presentazione di elaborati tecnici;*
- *con nota assunta al prot. n. 2016.0586177 del 07/09/2016 il Proponente ha richiesto una ulteriore proroga di n. 60 gg. per poter produrre elaborati tecnici;*
- *con nota assunta al prot. n. 2016.0654783 del 07/10/2016 il Proponente ha trasmesso una corposa documentazione tecnica “in risposta alla richiesta di integrazione pratica AIA e VIA riportata nelle citate note” richiamate nell'oggetto della trasmissione ovvero prot. 2016.0039249 del 20/01/2016 (relativa alla richiesta di integrazioni in fase di istruttoria) e prot. 2016.0469071 dell'11/07/2016 (relativa all'esito della Commissione).*

*In riferimento a quanto trasmesso dal proponente in riscontro alla comunicazione relativa all'esito della seduta della Commissione VIA in data 28/06/2016, si rileva che:*

- *il proponente non ha prodotto le osservazioni relative alle singole criticità espresse dalla Commissione VIA;*
- *il proponente ha trasmesso un nuovo progetto dell'impianto sottoposto a Valutazione di impatto ambientale, comprensivo tra l'altro di una “relazione tecnica a variante” e di un nuovo Studio di impatto ambientale; il progetto trasmesso non è valutabile nell'ambito della fase del procedimento in essere (art. 10 bis L. 241/90 e s.m.i.), deputata esclusivamente alla valutazione delle osservazioni di parte a seguito della decisione assunta dalla Commissione VIA;*
- *risultano in ogni caso sostanziali incongruenze tra gli elaborati fondamentali del nuovo progetto trasmesso, in particolare tra i contenuti della relazione tecnica e dello studio di impatto ambientale in merito ai dati salienti del progetto.*

*Per le motivazioni sopra espresse, non essendo di fatto pervenute le osservazioni previste dall'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i. **la Commissione condivide la proposta del gruppo istruttore e decide di confermare il parere negativo di Valutazione di Impatto Ambientale già espresso nella seduta del 28.06.2016”;***

- b. *che l'esito della Commissione del 06/02/2018 come sopra riportato è stato comunicato alla A.T.R. S.r.l. con nota prot. reg. n. 105697 del 15/02/2018;*
- c. *che la A.T.R. S.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante versamento del 08/09/2015, agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;*

**RITENUTO**, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- il D.P.G.R.C. n. 204/2017;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dal gruppo istruttore e dell'istruttoria amministrativa compiuta dall'Ufficio di STAFF Tecnico Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali,

**DECRETA**

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** esprimere parere negativo di compatibilità ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nelle sedute del 28/06/2016 e del 06/02/2018, per il progetto di "Realizzazione di un impianto IPPC cod. 5.1 e 5.3 in loc. Pantano Zona ASI del Comune di Acerra (NA)", proposto dalla A.T.R. S.r.l., con sede nel Comune di Acerra (NA) in loc. Pantano zona ASI, per le motivazioni di cui sopra.
2. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
3. **DI** trasmettere il presente atto:
  - 3.1 al proponente A.T.R. S.r.l.;
  - 3.2 alla Città Metropolitana di Napoli;
  - 3.3 al Comune di Acerra (NA);
  - 3.4 alla UOD 501708 Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli;
  - 3.5 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio